

LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la Proposta di legge n. 332/19 ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Giacinti, concernente:
“Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”;

Uditi i relatori: Traversini – Celani nella seduta n.196 del 23 dicembre 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto il comma 1 dell'articolo 122 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Gino Traversini

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 232/2019 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 122 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole.
2. di approvare e presentare alla I Commissione assembleare permanente, in relazione all'articolo 6, la seguente osservazione:
 - che sia previsto un criterio di preferenza per coloro che non hanno prestato servizio civile.

Il Presidente
Fabrizio Volpini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 332/2019, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Giacinti, concernente: «Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale», così come approvato dalla I Commissione in data 19 dicembre 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 389 del 20 dicembre 2019;

Udita la proposta del relatore Mauro Dini nella seduta n. 4 del 20/12/2019;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n.332/2019, ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Giacinti concernente: «Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale», così come approvato dalla I Commissione in data 19 dicembre 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.217 del 20 dicembre 2019;

Udito il relatore Marco Manzotti nella seduta n. 21 del 20/12/2019;

Condivisa la proposta di deliberazione formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r.15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

1. di non esprimere parere sull'atto in oggetto;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le osservazioni contenute nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A).

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

In merito alla proposta di legge in oggetto, il CREL pur rilevando l'importanza di approvare la norma di cui all'articolo 3 bis (Disposizioni in materia di attività estrattive) e il testo così come presentato dalla Giunta regionale, ritiene che l'assenza del tempo necessario per un puntuale approfondimento dei restanti articoli contenuti nella relazione licenziata dalla Commissione, non consenta di esprimere parere sull'intero articolato.

Per le considerazioni di cui sopra si propone la non espressione di parere sull'atto in oggetto.

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 332 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 34/1992)

L'articolo introduce disposizioni volte a snellire la procedura di approvazione dei piani urbanistici attuativi e delle varianti “non sostanziali” ai piani regolatori generali comunali.

L'articolo inoltre, in attuazione dell'art.2-bis del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, prevede disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968 finalizzate ad orientare i Comuni nella definizione dei limiti di altezza dei fabbricati, individuando il termine entro cui i Comuni devono adeguarsi a dette disposizioni.

Invarianza: la disposizione, a carattere ordinamentale-normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 7/1995)

L'articolo rende coerente il testo della normativa regionale con la legge quadro nazionale vigente in materia che prevede nel procedimento di approvazione del Calendario Venatorio esclusivamente l'acquisizione del parere dell'ISPRA.

Invarianza: La disposizione, a carattere ordinamentale-normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 15/1997)

L'articolo detta disposizioni in materia di disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attribuendo al dirigente competente il compito (precedentemente attribuito alla Giunta) di determinare le modalità di dettaglio rispetto alle previsioni di legge della ripartizione del fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. L'articolo precisa poi che la corresponsione di quanto spetta ai Comuni ai sensi del comma 4 ter dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 costituisce per gli stessi Comuni quota parte della corrispondente misura compensativa prevista per gli impianti di smaltimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale-normativo. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 bis

(Disposizioni in materia di attività estrattive)

La disposizione introduce norme volte a regolamentare la possibilità di ampliamenti dei progetti di cava già autorizzati.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale, normativo. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica alla l.r. 20/2001)

La disposizione introduce l'articolo 38 bis alla L.R. 20/2001 attribuendo alla Regione, nell'ambito delle attività volte ad assicurare il benessere del personale, la facoltà di promuovere, tramite l'attività del circolo ricreativo aziendale cui aderiscono liberamente la maggior parte dei dipendenti regionali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, iniziative di ausilio e sostegno a favore dei dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali e ricreative.

Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La stessa infatti viene attuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 bis introdotto dall'articolo 4 e dall'articolo 11, nei limiti delle spese previste a legislazione vigente.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 32/2001)

L'articolo 5 prevede, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, la possibilità di erogare contributi per il rafforzamento della capacità operativa del sistema di protezione civile con trasferimenti alle organizzazioni di volontariato e alle amministrazioni locali.

Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. La stessa infatti viene attuata ai sensi dell'articolo 11, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 5 bis

(Modifica alla l.r. 13/2003)

L'articolo introduce modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale", provvedendo alla rideterminazione dei confini delle aree vaste territoriali dell'ASUR.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 5 ter

(Modifica alla l.r. 20/2003)

L'articolo individua tra le società per cui deve essere assicurata la partecipazione regionale, anche il centro agroalimentare del Piceno spa.

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale /normativo. Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la Regione già partecipa a tale società.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 15/2005)

L'articolo adegua la normativa regionale alle disposizioni europee e statali vigenti in materia di servizio civile volontario e detta alcuni criteri di selezione dei candidati ammessi a svolgere il suddetto servizio civile

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 6 bis

(Modifica alla l.r. 36/2005)

L'articolo modifica la durata in carica degli organi dell'ERAP e fissa il limite massimo di accessi per cui i componenti degli organi medesimi possono fruire dei rimborsi spese.

Invarianza: La disposizione nella parte in cui fissa la durata degli organi dell'ERAP ha carattere normativo ed è finanziariamente neutra. La determinazione del limite massimo dei rimborsi spesa concedibili ai componenti degli organi del suddetto ente non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto gli stessi sono a carico del bilancio dell'Erap (alle cui entrate concorrono canoni di locazione, trasferimenti statali, alienazioni di immobili, ecc). L'Erap provvede all'erogazione dei rimborsi entro il tetto massimo fissato dalla legge e, ai sensi dell'articolo 11, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 7

(Modifica alla l.r. 5/2012)

La disposizione attribuisce alla programmazione regionale di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 5/2012 la facoltà di concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio autorizzate per il finanziamento della citata legge un contributo alle associazioni sportive marchigiane per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto e la sicurezza e l'accompagnamento degli atleti.

Invarianza: la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri.

Art. 7 bis*(Modifica alla l.r. 17/2015)*

La disposizione in attuazione della normativa statale vigente definisce i margini delle tolleranze in materia edilizia per il mancato rispetto dei parametri o dimensioni delle singole unità immobiliari

Invarianza: La disposizione ha carattere ordinamentale/ normativo, è finanziariamente neutra e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 8*(Modifica alla l.r. 19/2015)*

L'articolo contiene disposizioni transitorie di proroga dei termini entro cui il manutentore dell'impianto deve inviare una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica al soggetto esecutore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 bis*(Modifiche alla l.r. 30/2015)*

L'**articolo** integra l'articolo 4 della l.r. 30/2015 e riconosce alla Fondazione Marche cultura per le attività dalla stessa svolte i requisiti dell'*in house providing*. A tal fine detta disposizioni dirette a disciplinare i requisiti suddetti ed il controllo analogo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 ter*(Modifiche alla l.r. 4/2017)*

L'articolo modifica la disciplina del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS ed in particolare le modalità di elezione della componente studentesca del Consiglio.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9*(Modifica alla l.r. 4/2019)*

L'articolo detta disposizioni in materia di salvaguardia dei mulini storici e prevede che gli oneri contenuti nel disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica siano stabiliti in misura da non compromettere la redditività dei mulini storici.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10*(Modifica alla l.r. 17/2019)*

L'articolo, in attesa delle normative attuative della legge regionale di riferimento, proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale i panifici attivi comunicano al SUAP il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11*(Invarianza finanziaria)*

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12*(Dichiarazione d'urgenza)*

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo, è finanziariamente neutra e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.